

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria dei sigg. Nicola Terra e Stefano Bordoni, si è riunita il giorno 9 settembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(2) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO DELPESCE (arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Napoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 123 del 29.6.2010).

(3) – APPELLO DELLA SIG.RA AMALIA ESPOSITO (arbitro effettivo della Sezione AIA di Napoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 123 del 29.6.2010).

Con distinti reclami del 12.8.2010, i Sigg.ri Delpesce Alessandro ed Esposito Amalia hanno impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 123 del 29.6.2010, con la quale la CDT presso il CR Campania ha inflitto agli stessi la sanzione sportiva della inibizione per mesi 9, riconoscendoli responsabili della violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e dell'art. 40, co. 1 e 4 lett. a Regolamento AIA per avere gli stessi partecipato ad un torneo non autorizzato dalla FIGC LND, senza alcuna deroga da parte del Presidente di Sezione competente.

I reclamanti, con motivi sostanzialmente identici, reiterano l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, secondo cui l'illecito avrebbe dovuto essere giudicato dai competenti organi di giustizia domestica dell'AIA, trattandosi di materie ricomprese nell'art. 40, co. 3 e 4, Regolamento AIA, e non dalla CDN. Gli istanti denunciano la illegittimità della decisione impugnata censurandone anche il merito, e deducono, infine, la eccessività della sanzione.

Alla riunione del 9.9.2010, previa riunione dei procedimenti attesane la connessione oggettiva, i reclamanti, comparsi personalmente assistiti dal proprio legale, hanno insistito nei motivi di impugnazione e, in particolare, nell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, mentre la Procura Federale ha concluso per la conferma della decisione di primo grado.

Va preliminarmente valutata l'eccezione pregiudiziale.

L'art. 3, co. 2, Regolamento AIA, prevede una riserva di giurisdizione degli organi disciplinari dell'AIA *“...per la violazione agli obblighi associativi specificamente disciplinati dall'art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC”*. Il richiamato art. 40, co. 4, lett. a), la cui violazione viene contestata nell'atto di deferimento, sancisce che agli arbitri è fatto divieto *“di dirigere o fungere da assistente arbitrale che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali.”*

Dagli elementi raccolti in fase di indagine, appare che il comportamento posto in essere dai deferiti, previsto dall'art. 40, co. 4, lett. a), Regolamento AIA, integri la previsione dell'art. 3, co. 2, prima parte, dello stesso regolamento.

Sebbene nell'atto di deferimento vengano contestati anche l'art. 40, co. 1, Regolamento AIA e l'art. 1, co. 1, CGS, che indiscutibilmente connotano, in via generale, condotte non conformi alle disposizioni federali, è bene rilevare che, in assenza di elementi che determinino il ricorrere dei presupposti di cui alla seconda parte del richiamato art. 40, e che, quindi, rendano operativa la deroga ivi prevista consentendo l'incardinarsi del procedimento innanzi alla CD della FIGC, dette previsioni assumono carattere residuale rispetto alla norma speciale di cui al richiamato art. 3, co. 2, Regolamento AIA che sulle stesse prevale, determinando il sussistere della giurisdizione esclusiva degli organi di disciplina dell'AIA.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione della CD innanzi alla FIGC e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata, disponendo la restituzione delle tasse reclamo versate.

Restituisce gli atti alla Procura Federale per il prosieguo di competenza.

(8) – APPELLO DEL SIG. TORELLO MINUCCI (Presidente della Soc. Pol. Maglianesa) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 77 del 25.6.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Toscana ha applicato nei confronti del sig. Torello Minucci l'inibizione per mesi diciotto.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede l'annullamento della sanzione irrogata in subordine una congrua riduzione.

In data odierna è comparso il sig. Minucci assistito dal sig. Stefano Venturelli, per la Procura federale è presente l'avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti, contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata nella misura di € 65,00 e dispone la restituzione della somma versata in eccesso pari a € 135,00.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria dei sigg. Nicola Terra e Stefano Bordoni, si è riunita il giorno 9 settembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(42) – APPELLO DEL SIG. PILADE BIAVATI (dirigente della Soc. ASD Ricortola) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 5 del 15.7.2010).**

La Commissione, esaminati gli atti relativi al ricorso proposto dal Sig. Pilade Biavati, dirigente-segretario della ASD Ricortola, avverso la decisione della C.D.T emessa il 09 luglio 2009 e pubblicata sul C.U. del 15.7.2010 del CR Toscana, osserva.

La Procura Federale, a seguito di nota trasmessa dal Presidente del C.R.T. contenente una denuncia a firma del delegato provinciale, Sig. Fabrizio Magnani nei confronti del Sig. Pilade Biavati, iniziava una indagine ipotizzando a carico di quest'ultimo la violazione dell'art. 5 co. 1, 4, 5, 6 lett. b, c del CGS.

Il Magnani con l'atto di denuncia, riferiva che il Biavati, nel corso di una telefonata con il segretario Provinciale, Sig. Claudio Tarabella, aveva usato frasi offensive nei suoi confronti e da lui stesso percepite, avendo il Tarabella attivato il dispositivo viva-voce.

Denunciava, inoltre il Magnani, che in occasione di una riunione dei rappresentanti delle società Provinciali tenutasi il 30 luglio 2009, aveva proferito altre frasi offensive accusandolo, di fronte ai rappresentanti, di avere dei procedimenti disciplinari a carico e di essere un "bugiardo".

L'Istruttoria condotta dall'organo inquirente, oltre a raccogliere le dichiarazioni del denunciante Magnani, che confermava quanto dedotto nel suo esposto, acquisiva anche le dichiarazioni del segretario Claudio Tarabella che confermava il contenuto offensivo della telefonata intercorsa con il Biavati. Quest'ultimo, sentito dal delegato del Procuratore, non contestava gli addebiti limitandosi a fornire delle giustificazioni che nulla toglievano alla oggettiva gravità offensiva delle espressioni usate, sia nel corso della telefonata che durante la riunione del 30 luglio 2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale decideva accogliendo il deferimento ed infliggendo al Biavati la sanzione della inibizione per la durata di mesi nove.

Avverso detta decisione, quest'ultimo ha proposto tempestivamente ricorso, deducendo sostanzialmente una generica doglianza per aver attribuito la massima credibilità alle affermazioni accusatorie del Magnani e nessuna o scarsa attendibilità alla memoria difensiva corredata da copiosa documentazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le doglianze espresse dal Biavati non possono essere accolte. Questi, anche nell'atto di impugnazione non contesta gli addebiti ma si limita a fornire delle giustificazioni che non possono avere alcuna rilevanza, in quanto nulla tolgono alla oggettiva gravità delle offese espresse dal ricorrente sia nel corso della telefonata con il segretario Tarabella, sia durante la riunione del 30 luglio, presenti i delegati delle società Provinciali che, sottoscrivendo la denuncia del Magnani ne hanno confermato la fondatezza, almeno in ordine alle frasi profferite nel corso della riunione.

La veridicità dei fatti riportati in denuncia, è stata, inoltre, confermata dal Magnani, innanzi al delegato del Procuratore Federale e dal Tarabella.

La misura della sanzione inflitta appare congrua e commisurata alla gravità del comportamento posto in essere dal Biavati e concretizzatosi nelle espressioni offensive riportate nel capo di incolpazione.

P.Q.M.

Respinge il ricorso, conferma la sanzione della inibizione per mesi nove ed dispone incamerarsi la tassa versata.

**(57) – APPELLO DEL SIG. MICHAEL DI MEZZO (calciatore tesserato per la Soc. AC Scafa ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 3 del 15.7.2010).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Abruzzo ha applicato nei confronti del calciatore Michael Di Mezzo la squalifica per anni due. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede la riduzione della sanzione irrogata.

In data odierna nessuno è comparso per il Di Mezzo, per la Procura federale è presente l'avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti, contestualmente all'invio all'Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione; tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

**(58) – APPELLO DEL SIG. ALDO GRAZIANO DI GIROLAMO (dirigente della Soc. Pol. Turrivalignani) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 3 del 15.7.2010).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Abruzzo ha applicato nei confronti del sig. Graziano Di Girolamo la inibizione per anni due.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede l'annullamento della sanzione irrogata.

In data odierna nessuno è comparso per il Di Girolamo, per la Procura federale è presente l'avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti, contestualmente all'invio all'Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione; tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Publicato in Roma il 9 settembre 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete